



**Comune di Mesocco**

**Cantone dei Grigioni**

**LEGGE COMUNALE  
SUGLI ESERCIZI PUBBLICI  
E GLI ALBERGHI**



## Indice

<b>I. DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 1 Vigilanza.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Esecuzione .....</i>	<i>3</i>
<b>II. CATEGORIA D'ESERCIZIO .....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 3 Tipi di esercizi.....</i>	<i>3</i>
<b>III. PATENTI.....</b>	<b>4</b>
<i>Art. 4 Domanda.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 Rilascio .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 Condizioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Commercio al minuto.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 Dovere del titolare della licenza.....</i>	<i>5</i>
<b>IV. ORARI D'APERTURA .....</b>	<b>5</b>
<i>Art. 10 In generale .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 Eccezioni.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 Locali notturni .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 Discoteche.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 Pub e Bar notturni .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15 Manifestazioni.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 16 Termine di tolleranza.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17 Sorveglianza .....</i>	<i>6</i>
<b>V. TASSE .....</b>	<b>6</b>
<i>Art. 18 Tasse per la patente .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 19 Tasse per manifestazioni.....</i>	<i>6</i>
<b>VI. DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>6</b>
<i>Art. 20 Rimedi legali.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 21 Disposizioni penali, ritiro della patente .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 22 Disposizioni di attuazione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 23 Abrogazione .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 24 Disposizioni transitorie.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 25 Entrata in vigore .....</i>	<i>7</i>

Sulla base dell'art. 26 della Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Cantone dei Grigioni del 7 giugno 1998 (LEPA).

## I. Disposizioni generali

### **Art. 1          Vigilanza**

Il Municipio esercita la vigilanza sull'industria degli esercizi pubblici e degli alberghi.

### **Art. 2          Esecuzione**

L'esecuzione della legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi spetta al Municipio.

## II. Categoria d'esercizio

### **Art. 3          Tipi di esercizi**

Si distinguono le seguenti categorie:

- a) alberghi, ristoranti, pensioni, cantine, ostelli, chioschi con vendita di cibi e bevande.
- b) locali notturni
- c) discoteche
- d) pub e bar notturni
- e) manifestazioni

### III. Patenti

#### **Art. 4 Domanda**

La domanda di rilascio di una patente ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LEPA deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale almeno un mese in anticipo sull'apertura o l'assunzione di un esercizio oppure dell'attuazione di una manifestazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità e indirizzo della persona a cui dovrà essere rilasciata la patente;
- b) indicazione esatta dell'esercizio o della manifestazione;
- c) indicazione esatta del tipo di esercizio e di patente desiderata (ristorante, pub, discoteca, ecc.);
- d) indicazione esatta di eventuali esercizi accessori;
- e) durata della patente desiderata;
- f) indicazione del debitore delle note e tasse comunali (acqua potabile, canalizzazioni, elettricità, tasse di soggiorno e di propaganda, ecc.) con dichiarazione d'accettazione dello stesso.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) estratto casellario giudiziale;
- b) conferma firmata da parte del richiedente che lo stesso ha preso conoscenza delle disposizioni comunali e cantonali in materia di esercizi pubblici e alberghi (art. 5, cpv. 3, LEPA);
- c) indicativamente il programma di apertura annuale, settimanale e giornaliero

#### **Art. 5 Rilascio**

Se i presupposti di legge dell'articolo 5 della LEPA adempiuti, la patente verrà rilasciata per iscritto alla persona avente diritto prima dell'apertura o dell'assunzione dell'esercizio o dell'attuazione della manifestazione.

#### **Art. 6 Condizioni**

La patente può essere vincolata a condizioni in modo particolare sul diritto d'accesso e di trattenimento dei giovani nonché sugli orari d'apertura e la protezione contro i rumori.

#### **Art. 7 Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio**

Notevoli ingrandimenti o lo spostamento di esercizi nonché la modifiche del genere d'esercizio necessitano di una speciale autorizzazione.

Per la domanda vale per analogia l'articolo 4 capoversi 1 e 2.

#### **Art. 8 Commercio al minuto**

Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentate in tempo utile prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio o dell'attuazione di una manifestazione sul modulo ufficiale all'Ufficio cantonale per l'economia e il turismo.

Il modulo può essere ritirato presso la Cancelleria comunale.

## **Art. 9           Dovere del titolare della licenza**

Gli esercizi con miscita di bevande alcoliche devono offrire una scelta di bevande analcoliche a un prezzo che non superi quello della bevanda alcolica più a buon mercato della medesima quantità.

## IV.           Orari d'apertura

### **Art. 10           In generale**

Gli esercizi possono essere aperti dalle ore 6.00 alle 24.00.

Per locali notturni, discoteche, pub e bar notturni valgono orari speciali.

### **Art. 11           Eccezioni**

Su domanda motivata possono essere autorizzati per determinati giorni orari d'apertura più lunghi. La domanda deve essere inoltrata per iscritto al municipio con almeno due settimane di anticipo. Per l'autorizzazione viene riscossa una tassa di fr. 30.-. Per periodi d'apertura più lunghi il Municipio decide la tassa di volta in volta.

Se il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblici lo richiede per singoli esercizi possono essere fissati orari d'apertura più brevi.

Il Municipio decreta le notti libere fisse durante l'anno.

### **Art. 12           Locali notturni**

In questi locali sono autorizzati spettacoli di varietà quali esibizioni di giocolieri, prestigiatori, ballerine, sempre che tali spettacoli non abbiano a ledere i principi morali, siano decenti e non abbiano a provocare scandali.

La responsabilità, l'ordine interno ed esterno al locale come pure il controllo dell'entrata dei minorenni sono a carico del gerente del locale.

L'apertura di tali locali è ammessa dalle ore 21.00 alle 04.00.

### **Art. 13           Discoteche**

I locali devono prestarsi al riguardo. I locali devono essere muniti di tutti i servizi a protezione della salute dei suoi avventori. Verso l'esterno il locale deve essere munito delle necessarie protezioni foniche.

L'apertura di tali locali è ammessa dalle ore 16.00 alle ore 04.00.

### **Art. 14           Pub e Bar notturni**

In tali locali è ammessa unicamente la miscita di bibite e lo spaccio di generi alimentari "veloci" quali panini, toast, hamburger, ecc. L'apertura di tali locali è ammessa dalle ore 06.00 alle ore 04.00.

### **Art. 15           Manifestazioni**

Per le manifestazioni gli orari d'apertura vengono fissati di caso in caso.

## **Art. 16 Termine di tolleranza**

Gli ospiti di un esercizio o di una manifestazione devono abbandonarlo/a al più tardi 30 minuti dopo la scadenza dell'orario d'apertura autorizzato.

Durante il termine di tolleranza è vietata la vendita di vivande o di bevande.

## **Art. 17 Sorveglianza**

Della sorveglianza degli esercizi pubblici e gli alberghi è incaricato l'Usciere comunale od altra persona ausiliaria nominata dal Municipio.

Agli organi di polizia incaricati del controllo sugli esercizi pubblici e gli alberghi si deve concedere libero accesso ai locali d'esercizio in qualsiasi momento.

Il gerente dell'esercizio pubblico deve assecondare gli organi di polizia durante il controllo.

## V. Tasse

### **Art. 18 Tasse per la patente**

Per il rilascio di una patente vengono riscosse le seguenti tasse:

- a) per esercizi pubblici fr. 5.- per posto a sedere e posto in piedi al bar, compresi pure i posti a sedere in terrazze esterne;
- b) per locali notturni fr. 30.- per posto a sedere e posto in piedi al bar;
- c) per discoteche e pub fr. 15.- per posto a sedere e posto in piedi al bar.

Le tasse per ogni categoria vanno pagate al momento del rilascio della patente. Le stesse sono indipendenti dal periodo d'apertura e non sono frazionabili.

### **Art. 19 Tasse per manifestazioni**

Per il rilascio di un'autorizzazione (patente) per singole manifestazioni viene percepita una tassa forfetaria di fr. 100.-

## VI. Disposizioni finali

### **Art. 20 Rimedi legali**

Contro le decisioni del Municipio emanate sulla base della Legge cantonale o della presente legge è possibile interporre ricorso scritto al Tribunale amministrativo cantonale entro 20 giorni dalla comunicazione delle stesse.

### **Art. 21 Disposizioni penali, ritiro della patente**

Fanno stato gli art. 21 e ss. della legge cantonale sugli esercizi pubblici e alberghi (LEPA).

**Art. 22        Disposizioni di attuazione**

Il Municipio può emanare disposizioni di attuazione.

**Art. 23        Abrogazione**

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del 23 marzo 1983.

**Art. 24        Disposizioni transitorie**

Prima dell'entrata in vigore della presente legge le patenti per esercizi rilasciate a tempo determinato sono valide a tempo indeterminato, se la persona autorizzata gestisce ulteriormente l'esercizio in ugual misura. Le procedure in sospenso all'entrata in vigore della presente legge, devono essere trattate secondo il nuovo diritto, se il vecchio diritto non è più clemente.

**Art. 25        Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.  
Approvata dall'Assemblea comunale il 5 settembre 2001.